

Avv. Margherita Rafaniello
Avv. Silvia Lombardo
Geometra Aldo Accarino
Ag. Servizi Giulio Marchetti

CIRCOLARE N. 6 - D.L. N. 34/2020
Disposizioni del Decreto “Rilancio”
di interesse per ASD e SSD

Nell’ambito del recente DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” pubblicato sulla G.U. 19.5.2020 n. 128, e in riferimento alle mie precedenti circolari, di seguito vengono sintetizzate le disposizioni aventi rilevanza per il settore Sportivo.

Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP (Art. 24)

Non sono dovuti i versamenti di imposta IRAP relativi a:

- Saldo per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2019;
- Primo Acconto (50%) per il primo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019. Tale acconto dovrà inoltre essere scomputato dall’Imposta da versare a saldo per l’esercizio.

Destinatari: imprese / professionisti / enti non commerciali / **ASD e SSD.**

Esclusi: soggetti con ricavi superiori ad €. 250 milioni, nell’anno precedente.


Contributo a fondo perduto (Art. 25)

Viene istituito un “contributo a fondo perduto” per imprese, lavoratori autonomi ed Enti non commerciali, che nel mese di aprile 2020 hanno subito una riduzione di fatturato superiore ad 1/3 rispetto ad aprile 2019. Il contributo è riconosciuto applicando le seguenti aliquote:

Ricavi / Compensi 2019	Percentuale applicabile
Fino ad € 400.000	20%
Compresi tra € 400.000 e € 1.000.000	15%
Compresi tra € 1.000.000 e € 5.000.000	10%
Oltre € 5.000.000	0%

Il contributo a fondo perduto se spettante, è comunque riconosciuto per un **importo non inferiore a:**

- **€ 1.000** per le persone fisiche;
- **€ 2.000** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.



La domanda al contributo dovrà essere inoltrata in via telematica entro 60 giorni dalla pubblicazione del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Si presume rientrino tra i beneficiari anche le ASD e SSD esclusivamente in relazione all’attività commerciale.

Destinatari: imprese / professionisti/enti non commerciali, **ASD / SSD**.

Esclusi: soggetti con ricavi maggiori a €. 5 milioni nell’anno precedente / Pubblica Amministrazione.

Credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitti d’azienda

(Art. 28)

Viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% dei canoni mensili pagati per locazione, leasing o concessione, di immobili ad uso non abitativo, per i mesi di Marzo, Aprile e Maggio. Il credito spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi non superiori ad €. 5 milioni nell’anno precedente, a patto che nel mese di riferimento del 2020 abbia avuto una riduzione dei ricavi superiore al 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Lo stesso spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento

dell'attività istituzionale. Il credito di imposta spetta anche per gli affitti d'azienda che includano il godimento di almeno un immobile ad uso non abitativo, ma nella misura del 30%.

Destinatari: imprese/professionisti/enti non commerciali/enti del terzo settore (e quindi anche ASD / SSD).

Esclusi: soggetti con ricavi superiori ad € 5 milioni nell'anno precedente.

Riduzione degli oneri delle bollette elettriche (Art. 30)

Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, dispone con propri provvedimenti la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come trasporto, gestione del contatore e oneri generali di sistema.

Estensione agli Enti del Terzo Settore Modifiche dei contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari (Art. 77)

Viene modificato l'articolo 43 del "DL Cura Italia", al fine di includere gli Enti del Terzo Settore tra i beneficiari dei contributi per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

Disposizioni in materia di lavoratori sportivi (Art. 98)

Viene estesa ai mesi di aprile e maggio 2020, l'indennità di € 600 per i collaboratori sportivi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m) TUIR (L.342/2000), impiegati presso CONI, FSN, CIP, SSD e ASD. L'indennità verrà erogata in automatico da Sport e Salute S.p.A, per coloro che già hanno ricevuto quella relativa al mese di marzo. E' prevista la riapertura dei termini per la presentazione delle domande per l'indennità relativa al mese di marzo. La suddetta indennità è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

Destinatari: collaboratori sportivi L.342/2000 (ex L.133/1999).

Esclusi: titolari di altro reddito di lavoro e reddito di cittadinanza.

Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (Art. 120)

Viene riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, per gli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19. Le spese ammissibili si riferiscono a interventi

edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Destinatari: Imprese e professionisti che operano in luoghi aperti al pubblico, associazioni, fondazioni, enti privati, enti del Terzo settore (**e quindi anche ASD / SSD**).

Esclusi: Soggetti diversi dai destinatari.

Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 (Art.122)

I beneficiari dei crediti d'imposta introdotti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono optare per la cessione degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, entro il 31 dicembre 2021.

Di seguito i crediti che possono oggetto di cessione:

- a) credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- b) credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28;
- c) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120;
- d) credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, saranno definite le modalità attuative di tali disposizioni, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.

Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (Art. 124)

Viene prevista l'Esenzione da IVA fino al 31/12/2020 (dal 2021 IVA 5%), per una serie di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, come ad esempio mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti

in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, termometri, detergenti disinfettanti per mani, dispenser a muro per disinfettanti, soluzione idroalcolica in litri, perossido al 3 per cento in litri.

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (Art. 125)

Viene istituito un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro. Sono ammissibili al credito le spese sostenute per: a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività; b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Destinatari: Imprese e professionisti, enti non commerciali, enti del Terzo settore, enti religiosi (**e quindi anche ASD / SSD**).

Esclusi: Soggetti diversi dai destinatari.

Proroga dei termini dei versamenti (Art. 127)

Viene prorogato ulteriormente il termine per la riscossione dei versamenti sospesi. Le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, possono eseguire versamenti sospesi, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. I versamenti sospesi erano riferiti a ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali, premi INAIL.

Soggetti	Disposizione	Versamento sospeso	Ripresa	
			Termine originario	Termine prorogato
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni / società sportive	DL n. 18/2020 Art. 61, comma 5	Versamenti ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL, scadenti nel periodo 02.03.2020 - 31.5.2020 Versamento IVA del 16.03.2020	30.6.2020	16.9.2020

Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri (Art.140)

Viene previsto che i soggetti obbligati a memorizzare / trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate a decorrere dall'1.1.2020 (volume affari annuo inferiore a 400.000) tramite un registratore telematico, possono effettuare la trasmissione dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione anziché entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, fino al 31.12.2020, fermi restando i termini di liquidazione dell'IVA. A seguito della nuova disposizione è possibile continuare ad emettere scontrino fiscale tramite il registratore di cassa in uso / ricevuta fiscale cartacea fino al 31.12.2020, utilizzando le apposite funzioni disponibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate per l'invio dei corrispettivi giornalieri. Le nuove scadenze sopracitate, rendono di fatto inapplicabili le sanzioni per eventuali ritardi avvenuti nell'adozione degli obblighi.

Versamenti somme da controllo automatizzato formale (Art. 144)

I versamenti delle somme riferite alle comunicazioni di irregolarità / avvisi bonari, ai sensi degli artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 462/97, collegati ai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54bis, DPR n. 633/72 e ai controlli formali delle dichiarazioni ex art. 36-ter, DPR n. 600/73:

- sono considerati tempestivi, se effettuati entro il 16.9.2020, qualora scadenti nel periodo 8.3 - 18.5.2020;
- possono essere effettuati, senza sanzioni ed interessi, entro il 16.9.2020, qualora scadenti nel periodo 19.5 - 31.5.2020.

Il versamento di quanto dovuto può essere effettuato o in unica soluzione, o in 4 rate mensili di pari importo, la prima delle quali entro il 16.9.2020 e le successive con scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

N.B. La medesima disposizione opera anche relativamente alle rate connesse alle predette somme (art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/97), scadenti nei citati periodi.

Sospensione versamenti accertamento con adesione (Art. 149)

I versamenti su accertamento (accertamento con adesione, conciliativo, mediazione, contraddittorio, atti di liquidazione per attribuzione rendita, atti di liquidazione per omessa registrazione locazioni, etc.) che scadevano nel periodo compreso tra il 9.3 e il 31.05.2020 sono prorogati al 16.9.2020. È altresì prorogato al 16.9.2020 il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.

I versamenti prorogati sono effettuati, senza sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16.9.2020, ovvero mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16.9.2020.

Sospensione versamenti somme definizioni agevolate

Viene prevista la sospensione dei termini di versamento (Art.149, c4) delle somme in scadenza nel periodo 9.3 - 31.5.2020, anche rateizzate dovute per le definizioni agevolate di cui agli artt. 1, 2, 6 e 7, DL n. 119/2018 (definizione agevolata dei PVC, degli atti di accertamento, atti di recupero, inviti al contraddittorio, accertamento con adesione, etc).I versamenti prorogati sono effettuati, senza sanzioni ed interessi in unica soluzione entro il 16.9.2020, ovvero mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16.9.2020.

Sospensione versamenti cartelle di pagamento / avvisi (Art.154)

Viene disposta la proroga dal 31.5.2020 al 31.8.2020 delle cartelle di pagamento, degli accertamenti INPS, accertamento dell'Agenzia delle dogane, etc. I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ovvero entro il 30.9.2020.

Accelerazione riparto cinque per mille del 2019 (Art. 156)

Viene previsto una velocizzazione della procedura di riparto del cinque per mille al fine di anticipare al 2020 l'erogazione del contributo relativo all'esercizio finanziario 2019. Gli elenchi degli enti ammessi e di

quelli esclusi dal beneficio saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Agencia delle entrate entro il 31 luglio 2020 e il contributo sarà erogato entro il 31 ottobre 2020.

Disposizioni in tema di Impianti Sportivi (Art. 216)

1. Viene ampliato dal 31/05/2020 al 30/06/2020, il termine di sospensione dei canoni dovuti dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione sportiva, dalle società e associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche, per locazione e concessione degli impianti sportivi pubblici dello Stato e agli Enti territoriali, previsto del DL 17/03/2020, n. 18. I Canoni sospesi potranno essere versati entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.
2. In ragione della sospensione delle attività sportive, le parti dei rapporti di concessione di impianti sportivi pubblici possono concordare la revisione dei contratti in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni economiche, la durata del rapporto. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto con il diritto per il concessionario al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti.
3. La sospensione delle attività sportive disposta per legge, costituisce di diritto la riduzione del 50% dei canoni di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati per le cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020. La misura della riduzione può differire dal 50% per prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata
4. A causa della sopravvenuta impossibilità di usufruire delle prestazioni relative ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, per la sospensione delle attività sportive disposta per legge, i soggetti utenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva.

Costituzione del “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” (Art. 217)

Viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” che sarà assegnate all'Ufficio per lo sport per l'adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo. Con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, saranno individuati i criteri di gestione di tale Fondo.

Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici (Art. 218)

In considerazione dell'eccezionale situazione determinatasi a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021.

Roma 12/06/2020

Rag. Simone Marchi